



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità

La presente proposta di legge, recante “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”, reca disposizioni finalizzate a disciplinare l’istituzione e l’attuazione di interventi a sostegno delle attività commerciali e dei servizi di prossimità nei territori interessati.

L’articolo 1 individua le finalità generali del provvedimento, facendo riferimento alla continuità dei servizi essenziali e di prossimità alla popolazione residente, al contrasto dei fenomeni di rarefazione commerciale e al rafforzamento del tessuto economico locale, con particolare riguardo alla rete degli esercizi di vicinato, ai presidi multiservizio e alle forme di aggregazione tra imprese.

Gli articoli 2 e 3 prevedono una delega al Governo per l’istituzione e la disciplina delle Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZESpro). La delega è esercitata mediante uno o più decreti legislativi, da adottare secondo le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi espressamente indicati. In tale ambito è delineata una disciplina di carattere generale relativa all’organizzazione e all’individuazione delle ZESpro, nonché ai requisiti economici e dimensionali delle stesse.

La proposta attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il potere di individuare e delimitare le aree urbane o periurbane da destinare a ZESpro, includendo gli ambiti per i quali gli enti locali abbiano deliberato specifici programmi o progetti di rivitalizzazione finalizzati all’insediamento, al mantenimento o al sostegno di attività commerciali e di servizi di prossimità rientranti nelle dimensioni degli esercizi di vicinato.

Nell’esercizio della delega è altresì prevista la definizione di forme di coordinamento tra Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali, nonché l’introduzione di un regime fiscale di vantaggio per le imprese operanti nei territori ricadenti nelle ZESpro, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Sono inoltre previste misure di sostegno finanziario e di semplificazione amministrativa a favore degli esercizi di prossimità esistenti o di nuovo insediamento, con la definizione dei criteri e delle modalità di accesso alle misure agevolative.

Il provvedimento prevede l’istituzione, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, dell’Osservatorio per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, con funzioni di monitoraggio e di supporto alle attività di valutazione e di indirizzo delle politiche di settore, nonché la previsione di meccanismi di verifica periodica dell’efficacia delle misure adottate.

L’articolo 4 istituisce il Fondo per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, destinato al finanziamento delle misure di sostegno e degli interventi attuativi previsti dalla legge, definendone la dotazione finanziaria e le modalità di copertura degli oneri.

Gli articoli 5 e 6 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la disposizione relativa all’entrata in vigore della legge.